



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

DECRETO N.03 DEL 13/03/2023

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

OGGETTO: Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture tramite le procedure semplificate e per importi sotto soglia comunitaria, espletati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della città di L'Aquila come stazione appaltante, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificata dalla Legge n. 108 del 2021 e Linee Guida ANAC n. 4.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio Speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022 con cui è stato nominato l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila fino alla data del 31 dicembre 2022;

Visto l'art.3 del Decreto-Legge 11 gennaio 2023, n. 3 *Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile* che prevede la proroga o il rinnovo dell'incarico fino al 31 dicembre 2023;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 449 e 450, in merito al ricorso alla piattaforma elettronica di Consip e richiamate tutte le successive integrazioni e modifiche normative intervenute;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *Codice dei contratti pubblici*, pubblicato G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii., ed in particolare il punto 3.6 riguardante il principio di rotazione degli inviti e la facoltà di regolamentazione delle Stazioni Appaltanti;

Richiamati, in particolare, i principi di cui all'art.36 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *Codice dei contratti pubblici*, e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»* (Decreto Semplificazioni);

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in particolare l'art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” nonché l'art. 14-bis, recante “*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;

Visto il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». " Pubblicato in G.U. Serie Generale n.111 del 15-05-2018;

Vista la disposizione transitoria dell'USRA Prot.05452/22 del 11/08/2022;

Ritenuto di emanare apposito regolamento rispetto alla specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia, in modo da attuare un'effettiva rotazione tra i potenziali affidatari;

Tutto ciò premesso e richiamato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila,



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

DECRETA

(Art.1)

che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. avvengano nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del medesimo D. Lgs. n°50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, tramite un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

(Art.2)

che la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici, ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

(Art.3)

che nell'ambito delle procedure di affidamento sotto la soglia di rilevanza comunitaria, ciascun operatore economico può essere invitato a procedura negoziata o a presentare offerta, anche ad affidamento diretto, laddove non sia stato già invitato a presentare offerta per l'affidamento immediatamente precedente da parte dell'Amministrazione, nella stessa categoria di opere o servizi. Sono abrogate le precedenti disposizioni in materia che qui si intendono integralmente sostituite;

(Art.4)

che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, si applica altresì nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento;

(Art.5)

di precisare che, in ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirato mediante ricorso a:

- a) arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- b) ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

- dell'appalto;
- c) alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
 - d) affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

(Art.6)

di stabilire che per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro, è consentito derogare all'applicazione delle presenti disposizioni, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente;

(Art.7)

che il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvisto abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente da parte del RUP;

(Art.8)

che, ferma restando la norma nazionale che oggi consente di ricorrere all'affidamento diretto per importi inferiori a 139.000,00 euro in materia di servizi e forniture, ivi compresi i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, nonché le possibili valutazioni discrezionali del R.U.P. che individua la procedura di affidamento più idonea ed adeguatamente motivata per l'intervento di competenza, anche in ragione di possibili tempistiche stabilite da Organi istituzionali e/o Enti sovraordinati all'USRA, ai fini della fruizione dei finanziamenti concessi, l'USRA di regola ricorre allo strumento dell'affidamento diretto per importi inferiori a 40.000,00 euro in caso di incarico di tutti i livelli della progettazione, delle indagini e dei servizi specialistici o professionali, e per importi inferiori a 20.000,00 euro in caso di incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Al di sopra delle soglie qui da ultimo indicate, il R.U.P. procederà a valutazione comparativa sulla base di richiesta di preventivi, per gli operatori selezionati sulla base della pregressa esperienza specifica per l'affidamento;

(Art.9)

che è fatta salva la possibilità di procedere al di fuori delle modalità indicate all'art.8 per esigenze straordinarie ed adeguatamente motivate, fermo restando il rispetto della normativa vigente;

(Art.10)

che per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 il R.U.P. ricorrerà all'affidamento diretto individuando la procedura più idonea ed adeguatamente motivata per l'intervento di competenza;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

(Art.11)

che vige l'obbligo, ove applicabile, del ricorso alle Convenzioni Consip e al MEPA, in subordine è possibile ricorrere a strumenti di scelta del contraente diversi dai precedenti, preferibilmente attraverso procedure informatiche. È sempre possibile ricorrere a strumenti diversi da quelli di Consip qualora l'importo dell'affidamento sia inferiore ai 5.000,00 €;

(Art.12)

che il RUP ha l'obbligo di verificare la congruità dell'importo offerto rispetto a quello medio di mercato, nel caso di affidamento diretto;

(Art.13)

che gli atti delle procedure di cui al presente regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. L'USRA pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 50/2016, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sottosezione, anche tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione di L'Aquila
*Ing. Salvatore Giuseppe Duilio
Provenzano*